



D.R. 620

Oggetto: Emanazione Regolamento per la ripartizione e la distribuzione dei contributi studenti

IL RETTORE

VISTA	la legge 9/5/1989 n. 168;
VISTO	lo Statuto di autonomia di questo Ateneo;
VISTA	la delibera n. 78 del 27/02/2009 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole al Regolamento per la richiesta di attrezzature didattiche e scientifiche;
VISTA	la delibera n. 60 del 10/03/2009 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il testo del Regolamento per la richiesta di attrezzature didattiche e scientifiche;
RITENUTO	che a conclusione del procedimento amministrativo si possa provvedere all'emanazione del "Regolamento per la richiesta di attrezzature didattiche e scientifiche".

DECRETA

1. Emanare il "Regolamento per la ripartizione e la distribuzione dei contributi studenti" dell'Università del Salento, nel testo di seguito riportato:

«ART. 1 - CONTRIBUTI UNIVERSITARI

Ai sensi del DPR 25.07.1997, n. 306 recante "Regolamento in materia di Contributi Universitari", i contributi universitari sono determinati autonomamente dalle Università in relazione ad obiettivi di adeguamento della didattica e dei servizi per gli studenti nonché sulla base delle peculiarità del percorso formativo.

ART. 2 - CONTRIBUTI UNIVERSITARI DESTINATI AI DIPARTIMENTI

In sede di approvazione del Bilancio Annuale di Previsione una parte dei contributi degli studenti, da quantificare compatibilmente con l'ammontare dei contributi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per l'anno accademico di riferimento, viene destinata ai Dipartimenti per il miglioramento dei servizi per la didattica.

ART. 3 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI AI DIPARTIMENTI

I contributi universitari, di cui all'art. 2, sono ripartiti tra i Dipartimenti sulla base dei criteri riportati nel documento allegato (All. A) - che costituisce parte integrante nel presente Regolamento - già approvati dal Senato Accademico con deliberazione n. 53 del 9.12.2003 e dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 48 del 10.12.2003.

ART. 4 - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI AI DIPARTIMENTI



Le somme ripartite in applicazione dei criteri di ripartizione, sono assegnate ai Dipartimenti in due distinte quote:

- Il 30%, denominata “*quota di funzionamento*”, è assegnato ai Dipartimenti in base alle afferenze dei docenti agli stessi, e deve essere destinato alla copertura delle spese connesse al *funzionamento* delle attività di supporto alla didattica dei vari corsi di studio coinvolti nella ripartizione dipartimentale, sulla base delle linee generali di indirizzo, deliberate dai Consigli Didattici dei corsi di studio interessati all'inizio dell'anno accademico.

- il 70%, denominata “*quota di sviluppo*” è assegnato al Dipartimento indicato dal Consiglio di Facoltà, su parere del Consiglio Didattico di ciascun Corso di studio; per i Corsi di studio interfacoltà detta decisione spetta al Consiglio Didattico del Corso di studio medesimo. In entrambi i casi, tale quota deve essere destinata al *miglioramento* dei servizi per la didattica su indicazione delle Commissioni didattiche paritetiche dei consigli didattici interessati (art. 18, comma 12 dello Statuto di autonomia di Ateneo).

Al Centro Linguistico di Ateneo saranno assegnati i contributi attribuiti ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua, prescindendo dalla ripartizione in “quote”.

Alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici saranno assegnati i contributi degli studenti così come risultano dalla ripartizione di cui al precedente art. 3, prescindendo dalla ripartizione in “quote”. I contributi assegnati alla Scuola confluiscono in apposito “budget” nel bilancio dell'Amministrazione Centrale.

ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DEI DIPARTIMENTI

I Consigli di Facoltà di ciascun Corso di studio, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione concernente la ripartizione dei contributi degli studenti, comunicheranno all'Amministrazione Centrale il Dipartimento, tra quelli indicati, che gestirà la “*quota di sviluppo*”.

Nel caso di omessa comunicazione, la “*quota di sviluppo*” confluirà nel bilancio dell'Amministrazione Centrale in apposito “budget” a disposizione del Relativo Consiglio di Facoltà

ART. 6 – TIPOLOGIA DI SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI.

I contributi universitari possono essere utilizzati:

- a) per tutte le spese di investimento in beni e attrezzature che possano contribuire al miglioramento dell'attività didattica, quali gli investimenti in laboratori didattici e per cofinanziare iniziative progettuali nell'ambito del Fondo per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche (art. 1 co .2 del Regolamento per la richiesta di attrezzature Didattiche e Scientifiche);
- b) per tutte le spese in servizi destinati alla generalità degli studenti, quali i seminari didattici, i viaggi studio;
- c) per cofinanziare iniziative progettuali a finanziamento esterno, a condizione che gli obiettivi del progetto siano coerenti con le finalità di spesa riportate nelle lettere a) e b).

I contributi universitari non possono essere utilizzati:

- a) per finanziare le attività riconducibili alla sfera istituzionale dell'Ateneo;
- b) per servizi e interventi non destinati alla generalità degli studenti - “*interventi ad personam*” - finanziati sui capitoli di bilancio dell'Amministrazione centrale (ad esempio borse di studio, assegni di ricerca, contributi finanziari per la mobilità nazionale e internazionale, attività di tutorato, rimborsi spese a studenti, collaborazioni occasionali).

ART. 7 - RENDICONTAZIONE

I Dipartimenti produrranno annualmente al Rettore, entro un anno dalla data del trasferimento dei fondi da parte dell'Amministrazione centrale e, comunque ogni qualvolta ciò sia richiesto, un rendiconto dettagliato delle spese effettuate, evidenziando separatamente e per ciascun corso di studio le spese che gravano sulla “*quota di funzionamento*” da quelle che gravano sulla “*quota di sviluppo*”.



A tal fine, attraverso gli strumenti gestionali di bilancio, ciascun Dipartimento inserirà nel proprio Bilancio un apposito "Programma" in cui registrare con "separata evidenza" le spese effettuate.

Il Centro Linguistico di Ateneo e la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici renderanno l'utilizzo dei contributi prescindendo dalla distinzione degli stessi nelle due "quote" contributive.

ART. 8 - SANZIONI

La mancata rendicontazione dell'utilizzo dei contributi degli studenti sarà causa di esclusione - nelle more della rendicontazione - dal trasferimento dei contributi del successivo anno accademico e, comunque, da quelli successivi fino al perdurare dell'inadempienza.

L'utilizzo dei contributi per spese non ammissibili ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, determinerà la restituzione all'Amministrazione Centrale delle relative somme a carico del bilancio del Centro di Spesa interessato e dal budget della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici.

Analogamente, l'importo dei contributi denominati "*quota di sviluppo*" utilizzato dai Dipartimenti senza aver preventivamente acquisito l'indicazione di spesa delle Commissioni didattiche paritetiche dei consigli didattici interessati (come disposto dal precedente art. 4) dovrà essere restituito all'Amministrazione Centrale.

Tutte le somme rimborsate dai Centri di Spesa e dal budget della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici all'Amministrazione Centrale confluiranno in apposito fondo da destinare al miglioramento dei servizi agli studenti, con modalità che saranno definite, volta per volta, dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 9 – VIGENZA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento si applica a partire dalla ripartizione dei contributi degli studenti dell'anno accademico 2005/2006».

2. Il Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto all'Albo e contestualmente sul sito Web di Ateneo.

Lecce 6 aprile 2009

IL RETTORE
Prof. Ing. Domenico Laforgia